

DECRETO 31 marzo 2017, n. 72

Regolamento recante disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle Commissioni Uniche Nazionali (C.U.N.) per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in attuazione dell'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. (17G00084)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo
e del

Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «organizzazione comune
dei

mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti
(CEE) n.

922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007
del

Consiglio»;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, recante
«approvazione

dell'ordinamento delle Borse di commercio, dell'esercizio
della

mediazione e delle tasse sui contratti di Borsa»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
concernente

«orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a
norma

dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102,
recante

«regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma
dell'articolo 1,

comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito,
con

modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91,
recante

«disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori
agricoli in

crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da
eventi di

carattere eccezionale e di razionalizzazione delle
strutture

ministeriali» ed, in particolare, l'articolo 6-bis;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27

febbraio 2013, n. 105, concernente il «regolamento recante

organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6

luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 135»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali

27 ottobre 2005, n. 1872, concernente la composizione dei tavoli di

filiera, sulla base delle designazioni pervenute dagli organismi

maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della

produzione, della trasformazione, del commercio e della
distribuzione

dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati
nel

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali

6 aprile 2006, n. 174, concernente il «regolamento per
il

funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane,
con

referimenti ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici»;

Visto il decreto 19 ottobre 2012, n. 199, adottato dal
Ministro

delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto
con il

Ministro dello sviluppo economico, concernente il
«regolamento di

attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1,

recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle

infrastrutture e la competitività', convertito, con
modificazioni,

dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e

forestali 27 maggio 2015, n. 5528, concernente
l'istituzione

dell'elenco dei portatori di interessi presso il Ministero
delle

politiche agricole alimentari e forestali;

Ritenuto di dover dare attuazione all'articolo 6-bis
del

decreto-legge n. 51 del 2015, recante «norme per la trasparenza
nelle

relazioni contrattuali nelle filiere agricole», nella parte in cui

statuisce, al comma 1, che «Al fine di garantire la trasparenza nelle

relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella

formazione dei prezzi, con decreto del Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello

sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

sono adottate disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle

commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente

rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in linea con gli

orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune

dei mercati»;

Considerato che attualmente le borse merci rilevano le quotazioni

di mercato alla fine della giornata di contrattazione e che tale

attività sarà sospesa con l'istituzione delle citate commissioni

uniche nazionali (C.U.N.);

Tenuto conto che le C.U.N. non potranno effettuare la stessa

attività' di rilevazione delle borse merci e che per loro natura

potranno formulare la tendenza di mercato ed i relativi prezzi

indicativi;

Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i

rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, espressa con l'atto n. 139/CSR del 21 luglio 2016, come

rettificato dall'atto n. 143/CSR del 3 agosto 2016;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

recante «disciplina dell'attività' di Governo e ordinamento della

Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Udito il parere del Consiglio di Stato numero affare
01762/2016

nell'Adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi
del 28

settembre 2016;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le modalita' applicative delle

disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni

uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del

sistema agricolo-alimentare, di cui all'articolo 6-bis del

decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni,

dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, in linea con gli orientamenti

dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) commissione unica nazionale (C.U.N.): l'organismo
istituito

dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
dal

Ministero dello sviluppo economico per la formulazione, in
modo

regolamentato e trasparente, della tendenza di mercato e dei
prezzi

indicativi dei prodotti, oggetto di valutazione della
C.U.N., a

livello nazionale;

b) commissari delle C.U.N.: i delegati delle
organizzazioni

professionali e delle associazioni di categoria dei
produttori

agricoli, della cooperazione agricola e
agroalimentare,

dell'industria di trasformazione, del commercio e
della

distribuzione, competenti per le filiere a cui le C.U.N.
si

riferiscono, che acquistano o vendono prodotti in nome e per
conto

proprio;

c) garanti: rappresentanti delle parti contraenti diversi
dai

commissari C.U.N.;

d) prodotti agricoli: i prodotti dell'allegato I di
cui

all'articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione

europea;

e) prodotti alimentari: i prodotti di cui all'articolo 2 del

regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 28 gennaio 2002;

f) borse merci: borse di commercio istituite ai sensi della legge

20 marzo 1913, n. 272;

g) sale di contrattazione: luoghi d'incontro per la

contrattazione di merci istituite dalle camere di commercio industria

artigianato e agricoltura;

h) commissioni prezzi: commissioni per la rilevazione dei prezzi

indicativi del mercato locale istituite dalle Camere di commercio

industria artigianato e agricoltura;

i) tendenza di mercato: direzione principale in cui il mercato si

sta muovendo, identificabile con gli aggettivi «stabile» o

«tendenzialmente stabile» o «in calo» o «in rialzo»;

l) prezzi indicativi: prezzo orientativo in linea con la tendenza

di mercato formulata, che non tiene conto di caratteristiche

qualitative del prodotto diverse dagli standard, delle modalita' di

consegna/ritiro e di pagamento e di qualsiasi altro fattore relativo

alla commercializzazione, che sono oggetto di libera contrattazione

tra le parti (acquirente e venditore);

m) B.M.T.I. S.c.p.A.: Borsa merci telematica italiana
S.c.p.A. -

societa' pubblica non a scopo di lucro istituita ai
sensi

dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle

politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, e
successive

modificazioni.

Art. 3

Ruolo delle C.U.N.

1. Le C.U.N. hanno il compito di formulare, in modo
regolamentato e

trasparente, la tendenza di mercato ed i relativi prezzi
indicativi

dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici, a livello nazionale,

che possono essere utilizzati dagli operatori commerciali quale

riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai

sensi della normativa vigente.

2. I commissari delle C.U.N. analizzano i report informativi, di

cui al comma 2 dell'articolo 6, e singolarmente compilano e

sottoscrivono una specifica scheda di mercato contenente la tendenza

di mercato e i relativi prezzi indicativi supportati da una sintetica

motivazione. La condivisione e l'analisi di suddette schede di

mercato e il successivo confronto regolamentato tra i commissari sono

propedeutici alla formulazione della tendenza di mercato e dei

relativi prezzi indicativi.

Art. 4

Istituzione e sede delle C.U.N.

1. Le C.U.N. sono istituite, su richiesta dei soggetti di cui al

comma 2, con decreto direttoriale del Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il

Ministero dello sviluppo economico, che ne stabilisce la

composizione, la sede di svolgimento delle riunioni, il regolamento

di funzionamento, il settore di riferimento e/o le categorie di

prodotto e/o i prodotti oggetto di intervento.

2. Le organizzazioni di produttori, le organizzazioni professionali

e le associazioni di categoria dei produttori agricoli, della

cooperazione agricola e agroalimentare, dell'industria di

trasformazione, del commercio e della distribuzione che partecipano

ai tavoli di filiera, istituiti con decreto del Ministro delle

politiche agricole e forestali n. 1872 del 2005, o altresì iscritte

all'elenco dei portatori di interesse di cui al decreto del Ministro

delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5528 del 2015,

rappresentativi di un determinato settore o di una determinata

categoria di prodotto o di gruppi di prodotto/prodotto, possono

inoltrare formale istanza al Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali al fine di procedere all'istituzione di una

specifica C.U.N..

3. L'istituzione della C.U.N. e la determinazione della sua sede

sono effettuate previa istruttoria del competente Ufficio del

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le

organizzazioni e le associazioni di cui al precedente punto 2. La

sede di ciascuna C.U.N. sara' stabilita presso una o piu' borse

merci. Nel caso di richiesta di istituzione di una C.U.N.
per un

settore/categoria di prodotto/prodotto per i quali non
esistono

all'atto contrattazioni in una borsa merci, la sede della C.U.N.
puo'

essere individuata presso la camera di commercio che abbia
sala di

contrattazione per quel settore/categoria di
prodotto/prodotto o

nella cui circoscrizione sia presente un mercato
all'ingrosso

rilevante per quel settore/categoria di prodotto/prodotto.

4. Le C.U.N. sono composte da un massimo di venti
commissari, di

cui dieci commissari in rappresentanza della parte venditrice e
dieci

commissari in rappresentanza della parte acquirente.

5. Le C.U.N. possono essere composte anche da un Comitato dei

garanti costituito da un massimo di sei rappresentanti, di cui tre

titolari e tre supplenti, con il compito di formulare la tendenza di

mercato e i prezzi indicativi nel caso in cui i commissari non

trovino un accordo. I requisiti che devono essere posseduti dai

commissari e dai garanti e la loro nomina sono disciplinati

dall'articolo 5.

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si

avvale del supporto tecnico di B.M.T.I. S.c.p.A., al fine di

assicurare le funzioni di segreteria delle C.U.N..

Art. 5

Criteri di rappresentativita'

1. I commissari delle C.U.N. sono designati dalle
organizzazioni

professionali e dalle associazioni di categoria rappresentative
dei

produttori agricoli, della cooperazione agricola e
agroalimentare,

dell'industria di trasformazione, del commercio e
della

distribuzione, individuate secondo il criterio proporzionale
del

corrispondente quantitativo di settore/categoria di
prodotto/prodotto

rappresentato dai propri associati sul totale del corrispondente

quantitativo a livello nazionale, assicurando al contempo il

principio di pluralita'.

2. I delegati indicati dalle organizzazioni e dalle associazioni

quali commissari nelle C.U.N., oltre ad avere una idonea e

qualificata professionalita', devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) vendono o acquistano prodotti in nome e per conto proprio,

senza alcun vincolo comprovato che ne limiti la libera contrattazione

e la concorrenza;

b) non devono presentare conflitti di interesse con le attivita'

che dovranno essere svolte.

3. La verifica del rispetto dei suddetti requisiti deve essere

effettuata dalle organizzazioni professionali e dalle associazioni di

categoria designatrici.

4. Il Comitato dei garanti di cui all'articolo 4, comma 5, e'

composto da sei rappresentanti, che non possono svolgere al contempo

il ruolo di commissario, di cui due garanti, (titolare e supplente),

nominati dalle organizzazioni professionali e associazioni di

categoria che rappresentano la parte venditrice; due garanti,

(titolare e supplente), nominati dalle organizzazioni professionali e

associazioni di categoria che rappresentano la parte acquirente;
due

garanti, (titolare e supplente), nominati di comune accordo
tra la

parte venditrice e la parte acquirente o, in caso di disaccordo
tra

le parti, nominati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari

e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico,

tramite la consultazione di un elenco pubblico di possibili
candidati

di professionalita' adeguata a svolgere tale ruolo,
consultabile

negli appositi siti internet gestiti da B.M.T.I. S.c.p.A..

Funzionamento delle C.U.N.

1. Il regolamento di funzionamento delle C.U.N. e' approvato,

previa consultazione delle organizzazioni professionali e delle

associazioni di categoria, con il decreto direttoriale di cui al

comma 1 dell'articolo 4 e definisce:

- a) il funzionamento di ciascuna C.U.N.;
- b) il giorno e la periodicit  della riunione;
- c) il codice di comportamento che stabilisce i doveri minimi di

diligenza, lealta', imparzialita' e buona condotta che i componenti

della C.U.N. sono tenuti a sottoscrivere ed osservare;

d) il numero dei commissari;

e) le regole di variazione dei delegati, di esclusione
e le

relative penalita';

f) l'eventuale presenza e il funzionamento del Comitato
dei

garanti.

2. La segreteria delle C.U.N. e' assicurata da B.M.T.I.
S.c.p.A. su

incarico del Ministero delle politiche agricole
alimentari e

forestali, la quale provvede a convocarle in via ordinaria
e/o

straordinaria ed a coordinare le attivita' delle stesse,
fornendo ai

commissari un report informativo contenente dati di mercato
raccolti

nel modo piu' esaustivo ed aggiornato possibile.

3. Il segretario della Commissione, incaricato da B.M.T.I.

S.c.p.A., partecipa alle riunioni al fine di gestire, verbalizzare e

verificare la regolarita' delle operazioni relative alla formulazione

delle tendenze di mercato e dei prezzi indicativi nonche' il rispetto

del codice di comportamento.

4. I listini, i verbali e i report informativi delle C.U.N. sono

messi a disposizione degli operatori interessati attraverso

l'accreditamento agli appositi siti internet gestiti da B.M.T.I.

S.c.p.A.. Tutti gli operatori accreditati ai siti internet del

presente comma devono essere accreditati anche alla
piattaforma di

contrattazione gestita da B.M.T.I. S.c.p.A..

5. Ai commissari, ai loro supplenti e ai garanti non puo'
essere

corrisposto alcun compenso, rimborso di spesa, emolumento o
gettone

di presenza.

Art. 7

Sospensione delle autonome rilevazioni nelle borse merci,
sale di

contrattazione e commissioni prezzi

1. Le borse merci, le sale di contrattazione e/o le
commissioni

prezzi sospendono le autonome rilevazioni dei prezzi per le categorie

merceologiche oggetto dell'attivita' delle C.U.N. istituite ai sensi

dell'articolo 4, comma 1.

2. Dal momento della sospensione delle rilevazioni dei prezzi di

cui al comma precedente, le borse merci, le sale di contrattazione e

le commissioni prezzi, pubblicano i prezzi indicativi formulati dalle

corrispondenti C.U.N..

Art. 8

Revoca delle C.U.N.

e ripresa delle rilevazioni locali dei prezzi

1. Qualora si rilevi che le C.U.N. istituite non rispondano piu'

alle finalita' di cui all'articolo 3, il Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello

sviluppo economico, provvede alla loro revoca con motivato decreto

direttoriale, sentite le organizzazioni professionali e le

associazioni di categoria.

2. Il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, stabilisce,

altresi', il termine entro il quale le borse merci, le sale di

contrattazione e/o le commissioni prezzi riprendono l'autonomia

rilevazione e pubblicazione dei prezzi per le categorie
merceologiche

relative alle C.U.N. revocate.

Art. 9

Disposizioni transitorie

1. Le C.U.N. attualmente operanti continuano a svolgere la
propria

attività' secondo il regolamento di funzionamento in essere
sino

all'emanazione dei rispettivi decreti direttoriali di cui al
comma 1

del precedente articolo 4. L'istituzione delle nuove C.U.N.
viene

effettuata secondo quanto previsto dallo stesso articolo 4,
commi 2 e

3.

Art. 10

Disposizioni finali

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si

provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Roma, 31 marzo 2017

Il Ministro delle politiche
agricole

alimentari e forestali

Martina

Il Ministro
dello sviluppo economico

Calenda

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2017

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 520